



PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1639
I Sezione Speciale

Istituito in Italia



Via Don A. Battistoni, 4 60035 Jesi (AN)



+39 0731/647910-405-657-197-821



fondo.pensione.bpa@intesasanpaolo.com
fondo.pensione.bpa@pec.intesasanpaolo.com



www.fondopensionebpa.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 22/06/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 22/06/2021)

Fonte istitutiva:

Il Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle società controllate è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- Presso la Banca Popolare di Ancona risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due Trattamenti Pensionistici Aggiuntivi Aziendali (Fondo A e Fondo B), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Con accordo dell'11 marzo 1998 le parti, a far tempo dal 1 marzo 1998, hanno costituito all'interno del Fondo A un'apposita sezione a contribuzione definita, denominata "Sezione a contribuzione definita", alla quale iscrivere lavoratori della Banca Popolare di Ancona provenienti da aziende controllate e/o incorporate presso le quali erano già iscritti ad una forma previdenziale complementare a contribuzione definita.

Pertanto, alla data di stipula dell'Accordo di trasformazione dei trattamenti a prestazioni definite, risultavano iscritti a tale Sezione a contribuzione definita i lavoratori che, all'atto dell'assunzione presso la Banca, non avessero esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale precedentemente maturata, e precisamente:

- provenienti dalla ex Banca di Credito Cooperativo Frentana di Lanciano ai sensi e con le modalità di cui all'accordo datato 19 marzo 1998;
- provenienti dalla ex Banca Popolare di Napoli S.p.A. ai sensi e con le modalità di cui agli accordi 27 maggio 1998 e 29 ottobre 1999;
- provenienti dalla Carifano S.p.A. ai sensi e con le modalità di cui agli accordi datati 6 novembre 1998, 4 ottobre 1999 e 29 settembre 2000.

- Presso la Ancona Tributi S.p.A. risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due fondi pensione (Fondo C e Fondo D), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive (Fondo C) e integrative (Fondo D) rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Presso la Carifano risultava costituito in data anteriore al 15 novembre 1992 un fondo di previdenza complementare (costituito il 14 marzo 1972 e modificato il 13 maggio 1991) avente la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dall'Inps.

In data 5 dicembre 2000, con riferimento ai cinque dipendenti SE.RI.T. già in servizio presso la Carifano, è stato sottoscritto un accordo che prevede per gli interessati l'iscrizione all'istituenda Sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale del Fondo, secondo modalità analoghe ai dipendenti Carifano ed in virtù delle intese e dei

patti parasociali stipulati all'atto del passaggio da una società all'altra e del fatto che i medesimi dipendenti risultano già iscritti al Fondo Carifano dal 1990 (sezione a prestazione definita - ramo esattoriale -).

Tutti i predetti trattamenti operavano all'interno del patrimonio delle Società come "fondo pensioni" per il personale delle stesse.

Successivamente, con accordi sottoscritti in data 5 ottobre 2000 (Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.), 27 dicembre 2000 (Banca Popolare di Ancona S.p.A.) e, infine, 28 dicembre 2000 e 30 gennaio 2001 (Ancona Tributi S.p.A.) tra le Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, aggiuntivo delle prestazioni Inps, con decorrenza 31 dicembre 2000 con la previsione della istituzione di una forma pensionistica dotata di personalità autonoma e distinta da quella delle Società.

Tali operazioni di ristrutturazione sono state altresì formalizzate attraverso la predisposizione di autonomi Regolamenti successivamente approvati dalla Banca d'Italia.

I citati accordi prevedono il mantenimento, per il personale cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 2000, dei trattamenti disciplinati dai Regolamenti previgenti (allegati A, B, C, D e E) e dai successivi accordi aziendali le cui disposizioni sono applicabili in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di fondi pensione.

Le medesime disposizioni si applicano a coloro i quali abbiano optato per il mantenimento del trattamento a prestazione definite ai sensi dei citati accordi del 5 ottobre 2000, del 27 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

A seguito della incorporazione della Banca Popolare di Todi S.p.A. nella Banca Popolare di Ancona, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2007 e dell'Assemblea del 25 maggio 2007 si è realizzata la fusione per incorporazione del Fondo Pensione - Cassa di Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Todi con conseguente passaggio di tutte le posizioni attive in capo al Fondo.

A seguito della incorporazione della Banca Popolare di Ancona S.p.A. nella Unione di Banche Italiana S.p.A. del 20 febbraio 2017 e dell'accordo siglato tra quest'ultima e le organizzazioni sindacali in data 13 giugno 2018, si è realizzato il trasferimento collettivo delle posizioni in essere presso il Fondo ex Carichi ed il Fondo ex Carilo a far data dal 1 novembre 2018.

Limitatamente ai trattamenti a prestazioni definite di cui sopra, le Società in conformità alle disposizioni degli Accordi del 27 aprile 2001 per Banca Popolare di Ancona S.p.A. e Ancona Tributi S.p.A. nonché degli analoghi accordi che dovranno essere sottoscritti presso le Società che, tempo per tempo, confluiranno nel Fondo, sono solidalmente responsabili (indipendentemente dall'andamento della gestione per quanto attiene la Banca Popolare di Ancona e l'Ancona Tributi), per le quote di rispettiva pertinenza, rispetto alle obbligazioni statutarie del Fondo verso gli iscritti ed i pensionati diretti o di reversibilità.

Ferma restando la volontà delle parti di escludere qualsivoglia volontà novativa, i predetti accordi, quelli successivamente stipulati fra le parti nonché i Regolamenti eventualmente preesistenti nelle singole Società costituiscono le Fonti Istitutive del Fondo.

Destinatari:

1. lavoratori dipendenti di aziende operanti nel settore del credito e della riscossione la cui compagine si è così modificata nel tempo: Banca Popolare di Ancona e Carime, incorporate in UBI Banca il 20 febbraio 2017, a sua volta incorporata in Intesa Sanpaolo il 12 aprile 2021 (salvo per i lavoratori passati a Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 22 febbraio 2021 per cessione di ramo d'azienda), Cassa di Risparmio di Fano incorporata nel Credito Valtellinese il 28 novembre 2016, Equitalia Centro ed Equitalia Sud con decreto di scioglimento ed istituzione di un nuovo Ente pubblico economico in Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 1 luglio 2017, UBI Leasing e UBIS, salvo per i lavoratori passati ad Accenture Services and Technology il 1 gennaio 2020 per cessione di ramo d'azienda.
2. i Familiari fiscalmente a carico degli iscritti alla Sezione I e II del Fondo.

I dipendenti che non risultino più ricompresi tra i destinatari del fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, stante le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, possono conservare l'iscrizione al fondo. L'eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi dell'azienda di appartenenza avviene solo a fronte di accordi tra le fonti istitutive interessate.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

	Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,50%	3% ⁽⁵⁾	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione. Possono essere attivati anche versamenti periodici a cadenza infrannuale. Valgono a riguardo le modalità definite nel "Regolamento contributi volontari" e "Regolamento Contribuzione volontaria familiari a carico"
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ed iscritti successivamente a previdenza complementare	Dal 50% al 100%	0,50%	3%	
Lavoratori già occupati 28.04.1993 ed iscritti a tale data previdenza complementare	0% o 100%	0,50% ⁽⁴⁾	4% ⁽⁷⁾	
Familiari fiscalmente a carico ⁽⁶⁾				

(1) In percentuale sull'imponibile AGO-INPS, senza massimali. Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo sull'imponibile AGO-INPS, decurtato da esclusioni con accordo ad hoc. Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carichieti e Credito Valtellinese sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al precedente punto (1).

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

(4) Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo minimo 1%

(5) Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carichieti 3,50% e per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo 4%

(6) La contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico, deve avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'iscritto. L'importo della contribuzione e la cadenza dei versamenti sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi, tenendo presente che i versamenti possono essere eseguiti soltanto nei mesi di gennaio, aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno, con un importo minimo di 100,00 €, per bonifico.

(7) Percentuali contributive aggiuntive sono previste per gli aderenti ex Banca Popolare di Ancona e Agenzia delle Entrate- Riscossione in funzione dell'anzianità di servizio ad una certa data.

(8) In ragione delle previsioni contrattuali in materia di buono pasto vigenti nel Gruppo INTESA SANPAOLO, si rammenta la possibilità di optare, in alternativa all'erogazione del buono pasto in forma elettronica, per l'erogazione dello stesso in forma cartacea, per la valorizzazione in busta paga o per il versamento al Fondo di previdenza complementare, nelle misure previste dalla normativa vigente. Quest'ultima possibilità è altresì ammessa quale destinazione del "Premio Aziendale" e del "Sistema Incentivante Aziendale".

(9) In ragione delle previsioni contrattuali in materia TFR vigenti nel Gruppo INTESA SANPAOLO, a far data dal 1 giugno 2021 si rammenta la possibilità di optare per il trasferimento del 'TFR progressivo' nella posizione del Fondo, per coloro che maturino i requisiti per il trattamento pensionistico a carico dell'AGO, nei successivi 24 mesi dalla richiesta. (In fase di prima applicazione dell'accordo 14/04/2021 anche a coloro che maturino il suddetto trattamento pensionistico entro il 31/12/2026).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca